

Cessione d'azienda: il cessionario risponde solo se il debito è iscritto

SINTESI OPERATIVA

Nella cessione d'azienda, l'acquirente risponde solidalmente dei debiti anteriori solo quando questi sono inerenti all'azienda trasferita e risultano dai libri contabili obbligatori del cedente. La mera conoscenza del debito acquisita per altre vie non basta, secondo l'ordinanza della Cassazione n. 20054 del 16 giugno 2026, che conferma la funzione costitutiva dell'iscrizione richiesta dall'art. 2560, comma 2, c.c. Restano possibili, se ne ricorrono i presupposti, rimedi diversi dalla responsabilità prevista per il cessionario.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Nella cessione di azienda, la responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti anteriori al trasferimento non deriva dalla mera conoscenza del debito. Per l'operatività dell'art. 2560, comma 2, c.c., il debito deve essere inerente all'azienda ceduta e risultare dai libri contabili obbligatori del cedente. L'ordinanza della Cassazione n. 20054 del 16 giugno 2026 conferma l'indirizzo tradizionale e ridimensiona la rilevanza della conoscenza aliunde, salvo l'eventuale applicazione di rimedi diversi dall'art. 2560 c.c.

LA VICENDA ESAMINATA DALLA CASSAZIONE

Nella cessione d'azienda non basta che l'acquirente fosse a conoscenza dell'esistenza di un debito per renderlo responsabile in solido con il venditore. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2560, comma 2, c.c., occorre infatti che il debito, oltre a essere inerente all'esercizio dell'azienda trasferita e anteriore al trasferimento, risulti dai libri contabili obbligatori.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20054, depositata il 16 giugno 2026, confermando un orientamento che attribuisce alla risultanza contabile natura di elemento costitutivo della responsabilità del cessionario. La prova della mera conoscenza del debito acquisita al di fuori della contabilità non è, pertanto, sufficiente.

La controversia riguardava il credito vantato da due professionisti, un architetto e un ingegnere, per prestazioni rese nell'ambito di un progetto di ristrutturazione di un immobile da destinare a sala polivalente. L'attività era stata riferita a un complesso aziendale successivamente oggetto di trasferimento a una cooperativa sociale.

Il Tribunale aveva accolto la domanda dei professionisti e condannato la cooperativa al pagamento. La Corte d'appello di Bari ha invece riformato la decisione, escludendo la responsabilità dell'acquirente poiché non era stata fornita prova dell'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori della cedente.

I creditori hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che la cessionaria conoscesse comunque il debito e che l'operazione presentasse profili idonei a rendere recessivo l'affidamento dell'acquirente. La Suprema Corte ha respinto il ricorso.

LA REGOLA DELL'ART. 2560 C.C.

L'art. 2560, comma 1, c.c. stabilisce che il cedente non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, salvo che risulti il consenso dei creditori. Il trasferimento dell'azienda, quindi, non libera di per sé l'alienante.

Il comma 2 aggiunge, con riguardo al trasferimento di un'azienda commerciale, la responsabilità dell'acquirente per i medesimi debiti, purché risultino dai libri contabili obbligatori. La responsabilità del cessionario si aggiunge dunque a quella del cedente e non la sostituisce.

PROFILO	REGOLA APPLICABILE
Debiti anteriori al trasferimento	Il cedente resta obbligato, salvo consenso del creditore alla sua liberazione.
Responsabilità del cessionario	Opera per l'azienda commerciale se il debito risulta dai libri contabili obbligatori.
Onere della prova	Grava sul creditore che intende far valere la responsabilità solidale del cessionario.
Conoscenza aliunde	Non sostituisce la risultanza dai libri contabili obbligatori ai fini dell'art. 2560, comma 2, c.c.
Natura della disposizione	Norma eccezionale, non estensibile in via analogica.

■ L'ISCRIZIONE CONTABILE COME ELEMENTO COSTITUTIVO

Secondo l'ordinanza n. 20054/2026, l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori non è una mera modalità di prova, ma un presupposto sostanziale della responsabilità del cessionario. In mancanza di tale risultanza, il creditore non può ottenere la condanna dell'acquirente facendo leva sulla sola conoscenza di fatto del debito.

La Corte si colloca nel solco dell'orientamento tradizionale, già ribadito, tra le altre, dalla sentenza n. 14020 del 26 maggio 2025. Tale indirizzo considera eccezionale la responsabilità prevista dall'art. 2560, comma 2, c.c. e ne esclude un'applicazione estensiva fondata sulla mala fede dell'acquirente, sulla conoscenza extra-contabile o su altre circostanze fattuali.

La ratio individuata dalla Cassazione è collegata all'esigenza di certezza dei rapporti e alla tutela dell'affidamento di chi acquista l'azienda. Le scritture contabili obbligatorie costituiscono, in questa prospettiva, il perimetro documentale entro il quale il cessionario può valutare le passività destinate a gravare sull'operazione.

■ IL RAPPORTO CON LA SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

La pronuncia affronta anche il rapporto tra l'art. 2560 c.c. e l'art. 2558 c.c., che disciplina il subentro del cessionario nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda e non ancora eseguiti. I due istituti operano su piani distinti.

L'art. 2558 c.c. può determinare il trasferimento della posizione contrattuale nell'ambito dei rapporti ancora pendenti, salvo patto contrario e ferme le specifiche eccezioni previste dalla legge. L'art. 2560 c.c. riguarda invece i debiti già sorti anteriormente alla cessione e disciplina i presupposti della responsabilità dell'acquirente verso il creditore.

Non è quindi corretto affermare in termini assoluti che il cessionario subentri in ogni debito connesso a rapporti contrattuali aziendali. Occorre verificare, caso per caso, se sia configurabile una successione nel contratto ancora ineseguito, un accollo pattizio opponibile al creditore oppure la responsabilità solidale prevista dall'art. 2560 c.c.

■ IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE

L'ordinanza n. 20054/2026 privilegia l'impostazione tradizionale rispetto a un diverso filone giurisprudenziale che aveva valorizzato l'assenza di effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionario. In particolare, Cassazione n. 26450/2023 aveva ritenuto non applicabile in modo rigido il requisito della risultanza contabile quando il trasferimento dell'azienda fosse meramente formale e i soggetti coinvolti fossero, nella sostanza, riconducibili al medesimo centro di interessi.

Il principio affermato nel 2023 non consente tuttavia di ritenere superato il requisito documentale in tutte le ipotesi di collegamento societario, identità di soci o continuità nella gestione. La verifica dell'effettiva alterità tra cedente e cessionario resta strettamente legata alle circostanze del caso concreto.

Per gli operatori, l'ordinanza del 2026 segnala che la prova della conoscenza aliunde non costituisce una soluzione sostitutiva dell'iscrizione contabile. In presenza di operazioni potenzialmente fraudolente o meramente formali, il creditore dovrà valutare anche gli ulteriori strumenti di tutela eventualmente praticabili, senza sovrapporli alla disciplina speciale dell'art. 2560 c.c.

INDICAZIONI OPERATIVE

Per l'acquirente, la due diligence non può limitarsi all'esame economico-patrimoniale dell'azienda o del ramo trasferito. È essenziale acquisire, conservare e verificare le scritture contabili obbligatorie, oltre ai mastri, ai partitari fornitori, alle situazioni debitorie aggiornate, ai contenziosi e ai contratti pendenti.

Per il cedente, la corretta rilevazione delle passività non ha soltanto una funzione informativa o organizzativa. L'incompletezza delle scritture può incidere direttamente sulla possibilità del creditore di agire nei confronti del cessionario ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c.

Per il creditore, infine, l'azione contro l'acquirente richiede una prova puntuale: non è sufficiente dimostrare l'esistenza e l'inerenza del credito, né la conoscenza del debito da parte del cessionario. Occorre allegare e provare la risultanza della passività nei libri contabili obbligatori del cedente, ferma la valutazione di eventuali diverse azioni fondate su specifici presupposti.

OSSERVAZIONI REDAZIONALI

Il nucleo dell'articolo è corretto e coerente con l'ordinanza n. 20054/2026. La revisione ha tuttavia precisato alcuni passaggi per evitare due possibili equivoci: il primo è che la conoscenza extra-contabile sia sempre irrilevante in assoluto, mentre la sua irrilevanza riguarda specificamente l'azione fondata sull'art. 2560, comma 2, c.c.; il secondo è che l'acquirente risponda di tutti i debiti del cedente, quando invece la responsabilità presuppone l'inerenza del debito all'azienda o al ramo effettivamente trasferito.

È stato inoltre distinto il meccanismo della responsabilità per debiti anteriori dalla successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c., poiché i due istituti possono concorrere nell'ambito della medesima operazione ma non sono sovrapponibili.



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (05/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO